



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

E' istituita presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Decreto Rettorale n. 9741 del 14.07.2008) la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 2006 n.524, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 Giugno 2006 - Supplemento ordinario n. 147).

ORDINAMENTO DIDATTICO

La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della conoscenza, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in tre curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico.

I curricula sono i seguenti:

- Archeologia preistorica e protostorica
- Archeologia classica
- Archeologia tardoantica e medievale.

La formazione professionale si svolge in una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti contestuali, territoriali e della cultura materiale e artistica.

Sbocchi occupazionali: gli specializzati potranno operare con funzioni di elevata responsabilità nelle strutture pubbliche (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti territoriali) e private, nei settori della conoscenza critica, della catalogazione, della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (S/2), che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'Ambito caratterizzante afferenti alle aree disciplinari dell'ambito 1 (Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla laurea specialistica in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola. Possono accedere alla Scuola i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso.

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame d'ammissione, compresa l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri, sono decisi annualmente dalle singole scuole.

Sono titoli valutabili la tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie. La valutazione dei titoli terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

Il punteggio attribuito ai predetti titoli è quello stabilito dal Decreto Ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, 5° comma D.P.R.162/82 pubblicato sulla G.U. n.275 del 6/10/1982.

Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, abbiano conseguito una valutazione sufficiente e si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

I corsi di studio nella Scuola hanno durata di due anni accademici e prevedono l'acquisizione di 120 CFU (1 CFU = 7 ore, per le lezioni frontali; 1 CFU = 25 ore per ogni altra attività).

Il numero massimo complessivo di studenti è determinato in trenta (10 per il curriculum Archeologia preistorica e protostorica, 15 per il curriculum Archeologia classica, 5 per il curriculum Archeologia tardoantica e medievale) in base alle risorse di personale di ruolo, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, tenuto conto delle disposizioni ministeriali vigenti in materia ed ai sensi della Legge 2/08/99 n. 264, art. 2.

Il Consiglio della Scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

La frequenza è obbligatoria per i singoli corsi delle discipline inserite nel piano di studi di ciascun allievo e per tutte le attività teorico-pratiche di anno in anno programmate dalla Scuola. Non si può comunque superare il limite massimo del 20% di assenze per ciascuna attività. E' inoltre obbligatoria la partecipazione per almeno un turno allo scavo didattico di Monte Sannace (Gioia del Colle).

All'attuazione delle attività didattiche provvede la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, la Scuola stipula convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione nello specifico settore.

Per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Lo specializzando è tenuto a conseguire 60 CFU in ciascuno dei due anni di corso, secondo le modalità specificate nel piano di studi allegato, redatto in conformità con

quanto stabilito nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 2006 n.524, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 Giugno 2006 - Supplemento ordinario n. 147) e con un numero minimo e massimo di crediti per ciascun insegnamento stabilito dal Consiglio della Scuola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e valuta le attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

L'Università, insieme al diploma, rilascia una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando, indicando le attività formative che lo hanno caratterizzato.

Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli specializzandi già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e concedono altresì la facoltà per i medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.